

CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Il giorno 6 agosto alle ore 10.30, presso la Sala riunioni dell'Ente, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali firmatarie del presente CCDI.

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo ai criteri per la ripartizione degli "incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

**CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo ha per oggetto la definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione del "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito per brevità "Codice").
2. All'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, è possibile prevedere una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara (Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso) che confluisce in un apposito Fondo. Le risorse finanziarie che andranno a costituire il Fondo saranno quantificate secondo i criteri previsti in apposito Regolamento di competenza della Giunta Comunale.
3. La quota dell'80% del Fondo è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, come individuati dall'art. 113 - comma 2 - del Codice; la restante quota del 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato dall'Ente alle finalità di cui all'art. 113 - comma 4 - del Codice.
4. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai dipendenti, previste nel presente Contratto, confluiranno nel Regolamento di Giunta Comunale di cui al comma 2.
5. Gli incentivi per funzioni tecniche si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

Articolo 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% del Fondo di cui all'art. 1 - comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP - è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113 - comma 2 - del Codice, ovvero:
 - a) responsabile unico del procedimento;
 - b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) soggetti incaricati della valutazione preventiva dei progetti;
 - d) soggetti incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara;
 - e) soggetti incaricati della esecuzione dei contratti pubblici;
 - f) soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - g) soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - h) soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - i) soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - j) soggetti incaricati del collaudo statico;
 - k) i collaboratori dei suddetti soggetti.
2. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture potrà essere riconosciuta, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'art. 113 - comma 2 - del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Contratto.

Articolo 3 - Riparto delle somme

1. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo viene ripartita tra i soggetti indicati all'art. 2 del presente Contratto, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - il regolamento individua le percentuali di incentivo spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività incentivabile;
 - in caso di individuazione di collaboratori, la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è operata dal Dirigente della struttura responsabile dell'intervento, di concerto con il RUP se soggetto diverso dal Dirigente.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.
3. Nella ripartizione delle singole quote all'interno del gruppo di lavoro il Dirigente tiene conto degli incarichi conferiti, delle specifiche responsabilità connesse, del contributo apportato e del numero dei dipendenti coinvolti nonché delle responsabilità effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.
4. La Giunta Comunale fissa nel Regolamento di cui all'art. 1 i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, costituiscono economie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rho, 6 agosto 2020

La delegazione di parte pubblica

La delegazione di parte sindacale

OO.SS.

R.S.U.

